



Avviso Nel Lazio con amore  
FAQ – Risposte ai chiarimenti  
**Aggiornato al 02/03/2022**

**Modalità di presentazione della domanda**

**1. D: Dove trovo il modulo della domanda?**

R: Non è previsto un modulo, dato che la domanda dovrà essere predisposta e presentata attraverso lo sportello telematico disponibile al sito <https://regione.lazio.it/nellazioconamore> che sarà attivato **dalle ore 10.00 del giorno 28 febbraio 2022 alle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2023 o fino ad esaurimento risorse.**

**2. D: Quando posso presentare la domanda?**

R: Come previsto all'art. 2 dell'Avviso destinatari del contributo "NEL LAZIO CON AMORE" sono le coppie, italiane e straniere, che contraggono matrimonio o unione civile ai sensi degli artt. da 63 a 70 quindices del D.P.R. 396/2000 nel Lazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 a rimborso delle spese sostenute dal 14 dicembre 2021 (data della D.G.R. n. 925/2021) al 31 gennaio 2023, relative al matrimonio o all'unione civile, come risultante dai documenti contabili. **La domanda può essere presentata solo dopo che sia avvenuta la celebrazione del matrimonio o unione civile.** Infatti, come previsto dall'art. 4, comma 3 dell'avviso, la domanda deve indicare le generalità della persona con la quale **si è contratto matrimonio/unione civile** e deve contenere una dichiarazione che, per quanto in propria conoscenza, la persona con la quale **ha contratto matrimonio o unione civile** non ha presentato altra domanda per ottenere lo stesso contributo.

**3. D: Ci siamo sposati in Comune in una data antecedente al 01/01/2022. Celebriamo il rito religioso nel 2022? Possiamo presentare la domanda?**

R: Non è possibile perché la celebrazione del matrimonio con rito civile è già avvenuta in data antecedente a quella prevista nell'Avviso. Come specificato all'art. 2 dell'Avviso, ai fini dell'Avviso in oggetto l'espressione "contrarre matrimonio o unione civile" indica la celebrazione di un matrimonio o unione civile che produce effetti civili.

**4. D: Mi sposo civilmente all'estero ma poi celebro il matrimonio religioso a Roma. Posso presentare domanda?**

R: Si veda la risposta numero 3.

**5. D: Mi sposo nel 2023. Sto sostenendo le spese adesso, posso presentare la domanda?**

R: No, come previsto dall'art. 2 dell'Avviso, il contributo è rivolto alle coppie, italiane e straniere, che contraggono matrimonio o unione civile ai sensi degli artt. da 63 a 70 quindicies del D.P.R. n- 396/2000 nel Lazio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022.

**6. D: Ci sposteremo civilmente in un Comune del Lazio per poi effettuare il rito religioso fuori regione. Possiamo comunque partecipare al bando per tutti quei fornitori che ingaggeremo dentro regione per il matrimonio civile?**

R: Sì, l'importante è che la celebrazione del matrimonio sia avvenuta, prima della presentazione della domanda, in un Comune del Lazio.

**7. D: Mi sposo in un Comune al di fuori della Regione Lazio ma ho sostenuto le spese nel Lazio. Posso ugualmente presentare la domanda?**

R: No, la celebrazione deve essere stata effettuata in uno dei Comuni del Lazio.

**8. D: 1-La domanda va presentata mezzo e- mail (se si potete gentilmente indicarmi l'indirizzo) o devo recarmi presso qualche sportello? 2- Occorrono in allegato documenti di identità di entrambi gli sposi?**

R1: Come previsto dall'art. 4, dell'Avviso, la domanda dovrà essere predisposta e presentata attraverso lo sportello telematico disponibile al sito <https://regione.lazio.it/nellazioconamore> che sarà attivato dalle ore 10.00 del giorno 28 febbraio 2022 alle ore 10.00 del giorno 31 gennaio 2023 o fino ad esaurimento risorse. Il tasto per accedere alla piattaforma non sarà visibile fino alle ore 10 del 28 febbraio.

R2: No, come previsto all'art. 4, comma 5, lettera b dell'Avviso **il richiedente** dovrà allegare la scansione del documento di riconoscimento in corso di validità firmato in calce nel caso la firma sul documento sia poco leggibile (anche in caso di firma digitale).

**9. D: Per quanto riguarda invece i documenti di spesa da allegare (le fatture) dovranno essere allegati in un secondo momento?**

R: NO. Oltre al file firmato della domanda ed al file del documento di riconoscimento è necessario caricare in piattaforma massimo **5 file pdf**, uno per ciascuna spesa. Tali file pdf devono contenere il documento di spesa valido fiscalmente corredato dal relativo documento probatorio dell'avvenuto pagamento. Ciascun file pdf deve rispettare la grandezza del file indicata dalla piattaforma (all'art. 4, comma 6 dell'Avviso).

**10. D: Oltre ai documenti di spesa (fatture/scontrini), quale altra documentazione va caricata con la domanda?**

**Come dimostriamo di essere una coppia che effettivamente contrarrà matrimonio nel periodo interessato dal bando?**

R: Come previsto dall'art. 4 dell'Avviso il richiedente dovrà caricare sulla piattaforma oltre ai documenti di spesa (cfr. FAQ n. 9) anche i seguenti documenti:

- a. Domanda generata dal sistema che comprende anche la dichiarazione;
- b. Scansione documento di riconoscimento in corso di validità firmato in calce nel caso la firma sul documento sia poco leggibile (anche in caso di firma digitale).

La domanda può essere presentata solo dopo che sia avvenuta la celebrazione del matrimonio o unione civile (si veda la risposta n. 2). Come previsto dall'art. 4 comma 12 dell'Avviso, la domanda è resa nella forma dell'autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. LAZIOcrea S.p.A. e la Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca si riservano di svolgere controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese in fase di domanda. Pertanto al momento di presentazione della domanda è sufficiente rendere la dichiarazione di cui sopra, fermo restando che in sede di controlli sarà richiesta l'esibizione di documenti a comprova.

**11. D: Celebriamo il nostro matrimonio nel mese di settembre del 2022, non possiamo intanto richiedere il contributo?**

**Oppure possiamo richiederlo solo dopo la celebrazione al Comune?**

R: Non è possibile richiedere il contributo prima della celebrazione del matrimonio/unione civile (si veda la risposta n. 2).

### **Posta elettronica certificata P.E.C.**

**12. D: la P.E.C. è necessaria per poter richiedere il contributo?**

R. La domanda non si presenta mediante P.E.C., tuttavia, come previsto dall'art. 4 comma 3 lett. a) dell'Avviso, nella domanda, tra le altre cose, deve essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata. Come previsto all'art. 8 dell'Avviso, tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa si intendono validamente effettuate all'indirizzo P.E.C. indicato dal richiedente in sede di richiesta ovvero al diverso indirizzo in seguito dallo stesso formalmente comunicato.

**14. D: se non ho la P.E.C., posso indicare quella dell'altro componente della coppia o di una persona di nostra fiducia?**

R. Sì, fermo restando che come previsto alla domanda n. 13 tutte le comunicazioni previste dalla procedura amministrativa si intendono validamente effettuate all'indirizzo P.E.C. indicato dal richiedente, che ha quindi l'onere di controllare periodicamente la P.E.C. indicata.

### **Modalità di contatto per i chiarimenti**

**15. D: Sono ammessi chiarimenti telefonici?**

R. Come previsto all'art. 4, comma 12 dell'Avviso per eventuali problemi in fase di caricamento della domanda è possibile inviare una e-mail all'indirizzo [asstecnellazioconamore@laziocrea.it](mailto:asstecnellazioconamore@laziocrea.it); mentre i chiarimenti in merito al contenuto dell'avviso possono essere richiesti all'indirizzo e-mail [chiarimentinellazioconamore@laziocrea.it](mailto:chiarimentinellazioconamore@laziocrea.it).

È sempre opportuno inserire anche un recapito telefonico per garantire una tempestiva risposta in caso di malfunzionamenti tecnici della piattaforma in fase di presentazione ed invio della domanda.

Nell'apposita pagina del sito istituzionale della Regione Lazio accessibile al link [Documento di proprietà di LAZIOcrea S.p.A](#)



<https://regione.lazio.it/nellazioconamore> saranno pubblicate le risposte alle domande più frequenti sotto forma di FAQ.

### **Domanda presentata da stranieri**

**16. D: Possono beneficiare del suddetto contributo le coppie italiane (con cittadinanza italiana) che contraggono il matrimonio nel Lazio nel periodo specificato nell'avviso, ma che sono residenti all'estero?**

R: Sì, come previsto dall'art. 2 dell'Avviso.

### **Pagamento del contributo**

**17. D: quando riceverò il bonifico?**

R: Una volta completati i controlli aventi ad oggetto le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui all'art. 6 dell'Avviso, LAZIOcrea trasmetterà gli elenchi delle domande ammissibili ed inammissibili alla Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attività Produttive e la Ricerca per l'adozione della determinazione direttoriale volta alla concessione dei contributi stessi o alla dichiarazione di inammissibilità. L'atto sarà pubblicato sulla pagina del sito istituzionale della Regione Lazio accessibile al link <https://regione.lazio.it/nellazioconamore> e nelle sezioni Amministrazione Trasparente dei siti web istituzionali sia della Regione Lazio che di LAZIOcrea S.p.A. nonché sul B.U.R.L. La pubblicazione sul BURL ha valore di notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati. Successivamente LAZIOcrea provvederà ai pagamenti (art. 5 dell'Avviso).

### **Spese ammissibili**

**18. D: Per caricare i documenti serve fattura e scontrino fiscale? Oppure va bene anche una ricevuta di contratto per prestazione musicale con allegato bonifico? Possono essere due fatture dello stesso fornitore?**

R1: Ai fini del rimborso la mera documentazione contrattuale non è idonea. Come previsto all'art. 3 dell'Avviso ogni spesa, a pena di inammissibilità, deve, tra le altre cose, essere conforme alla normativa fiscale, effettivamente sostenuta ed opportunamente documentata attraverso fatture, ricevute o documenti contabili dai quali si evinca il tipo di spesa, la sua pertinenza con la celebrazione o unione civile nonché il periodo nel quale la spesa è stata sostenuta (che deve essere compreso tra il 14 dicembre 2021 ed il 31 gennaio 2023).

Possono essere presentate anche due fatture dello stesso fornitore, fermo restando quanto previsto dall'art. 4 dell'Avviso.

**19. D: E' ammissibile uno scontrino fiscale di un atelier di abiti da sposa, dove l'acquisto sia indicato genericamente come "abbigliamento", senza riferimento al matrimonio?**

R: Come previsto all'art. 3, comma 5 dell'Avviso ogni spesa deve presentare causale compatibile con le attività per le quali viene concesso il contributo.

**20. D: Non essendo ammissibili le spese effettuate on line, immagino che il viaggio possa essere prenotato solo in una agenzia di viaggi? Il viaggio deve essere nel Lazio? O non c'entra nulla la destinazione? Si può prenotare online e presentare la fattura dell'hotel?**

R: Come previsto dall'art. 3, comma 3 dell'Avviso le spese devono essere effettuate nel Lazio e tale condizione deve risultare dai documenti di spesa. NON sono ammissibili le spese effettuate con modalità di acquisto tramite e-commerce (acquisto on line).

La spesa per il viaggio di nozze, per un ammontare massimo di contributo riconoscibile di 700 euro, è ammissibile solo se il viaggio è prenotato presso un'agenzia di viaggio con sede nel Lazio, non è importante la destinazione del viaggio. La fattura dell'hotel è ammissibile di per sé solo se l'hotel è situato nel territorio della regione Lazio.

**21. D: Nel caso di una location comunale per la celebrazione dell'evento, la tassa pagata al Comune tramite PagoPA è presentabile?**

R1: No, l'intervento è in favore degli operatori economici della filiera dei matrimoni.

**22. D: Per quanto riguarda l'affitto della location nell'Avviso è presente come spesa rimborsabile, ma vorrei sapere se ad esempio fosse € 2.500, l'importo massimo sarebbe comunque € 2.000?**

R: Come previsto all'art. 1, comma 6 dell'Avviso, il contributo ha un importo massimo di 2.000,00 euro per ogni coppia in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso. Qualora le spese documentate ed ammissibili siano superiori a 2.000,00 euro, il contributo erogato comunque non potrà superare i 2.000,00 euro.

**23 D: Il pagamento a mezzo *Paypal*, con regolare fattura da parte del fornitore, è ammissibile ai fini delle spese sostenute?**

R: Si è ammissibile, basta allegare l'estratto conto della carta di credito, fermo restando che **non sono ammesse spese effettuate tramite e-commerce (acquisto on line)** e che ogni spesa per essere ammissibile, come previsto dall'art. 3, deve essere stata effettuata con sistemi tracciabili (bonifico o pagamento elettronico).

**24. D. Non abbiamo conservato la copia dello scontrino POS e il negozio ci riferisce che non è possibile ottenere ulteriori copie. Può essere sufficiente l'estratto conto della carta di credito da cui si evince il pagamento?**

R: Si è sufficiente, ferma restando la presenza di idoneo documento di spesa. Come previsto all'art. 3 dell'Avviso, ogni spesa deve essere dimostrata attraverso un documento di pagamento (bonifico, scontrino POS) con importo identico a quello del documento di spesa (fattura, scontrino fiscale), nel caso di discordanza tra l'importo del documento di spesa e quello del documento di pagamento è ammissibile l'importo minore.

**25. D: Gli scontrini che saranno presentati come documento di spesa devono avere delle descrizioni particolari?**

R: Come previsto all'art. 3, comma 5 dell'Avviso ogni spesa deve presentare causale compatibile con le attività per le quali viene concesso il contributo.

**26. D: I documenti di spesa devono essere intestati esclusivamente al richiedente (intestatario della PEC) o possono essere intestati a nome della persona con cui si contrae matrimonio?**

R: I documenti della spesa possono essere intestati sia al richiedente che all'altro componente della coppia, anche perché l'altro componente della coppia non può presentare autonoma domanda.

**27. D: le fatture devono essere relative a spese sostenute dopo la data del matrimonio o anche in preparazione con bonifici antecedenti alla data del matrimonio?**

R: Fermo restando che è possibile presentare la domanda solo dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, come previsto all'art. 2 dell'Avviso, sono rimborsabili **le spese sostenute dal 14 dicembre 2021 al 31 gennaio 2023**, relative al matrimonio o all'unione civile, come risultante dai documenti contabili.

**28. D: 1. come si richiede il bonus se la location fa sia catering che affitto in un servizio tutto incluso dato che tra le voci di spesa vedo catering e affitto come voci separate (di cui il catering per massimo 700 euro)? 2. è necessario che sposo richiedente e chi fa il pagamento coincidano?**

R1: Nell'articolo 3 dell'avviso le voci sono distinte, un oggetto di spesa riguarda la ristorazione e il catering (con il limite di 700 euro), l'altra voce riguarda l'affitto. All'interno del documento di spese le due voci dovranno essere separate e distinguibili.

R2: La spesa sostenuta può essere pagata anche dall'altro componente della coppia.

**29. D: sono ammesse fatture intestate ad uno degli sposi che possiede partita I.V.A.?**

R: Sono ammesse.

**30. D: il bonus è erogato anche in caso di affitto dell'abito nuziale? È possibile presentare la domanda in caso di fatture per soli acconti?**

No, come previsto all'art. 3, comma 1, lettera c) dell'Avviso è rimborsabile l'acquisto di abito e accessori da cerimonia (sposo o sposa). Fermo restando che la domanda può essere presentata, una sola volta solo dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile e che, al netto dell'eventuale soccorso procedimentale, non è poi più possibile integrarla, sono ammessi gli acconti se rispondenti e conformi a quanto previsto dall'art. 3 dell'Avviso.

**31 D: per comprare ad esempio l'abito da sposo ho dato diversi acconti. Ad esempio, l'abito costa €1.000 però ho dato prima un acconto di € 300 poi un altro acconto di € 300 ed infine saldato tutto con € 400 tutti con pagamento bancomat. come viene calcolato? Servono tre scontrini?**

R: I pagamenti devono essere riferiti ciascuno ad una diversa fattura/scontrino fiscale e si considerano 3 spese distinte, in quanto è necessaria la tracciabilità di ogni transazione.

**32. D: Abbiamo pagato un anticipo con un bonifico (che riporta causale specifica e tutto) e per ricevuta ci hanno emesso uno scontrino che ovviamente riporta la dicitura contanti (dato che nello scontrino non c'è la possibilità di selezionare altro e sta ad indicare qualsiasi modalità di pagamento). E' comunque un documento di spesa ammissibile ai fini del rimborso?**

R: sì, basta allegare allo scontrino la quietanza del pagamento elettronico.

**33. D: uno scontrino che riporti i dati dell'esercente, l'oggetto della spesa e la modalità di pagamento è accettato come documento contabile? Anche se non è indicata la data del matrimonio?**

R: Sì è accettabile, ferma restando la sussistenza di quant'altro previsto dall'Avviso. come previsto dall'art. 3, comma 5, lettera a) dell'Avviso dai documenti contabili deve risultare che la spesa sia stata sostenuta nel periodo compreso tra il 14 dicembre 2021 ed il 31 gennaio 2023, non occorre indicare la data del matrimonio. Ogni spesa deve presentare causale compatibile con le attività per le quali viene concesso il contributo ed essere dimostrata attraverso un documento di pagamento (bonifico, scontrino POS) con importo identico a quello del documento di spesa (fattura, scontrino fiscale), nel caso di discordanza tra l'importo del documento di spesa e quello del documento di pagamento è ammissibile l'importo minore.

**34. D: ci sono dei massimali per ogni voce che è elencata nell'art. 3 dell'Avviso? Al momento vedo solo limitazioni per il viaggio di nozze ed il servizio di catering corretto?**

R: Come indicato all'art. 3 dell'Avviso non ci sono altri massimali di spesa oltre quelli per servizi di catering e ristorazione (massimo 700,00 euro) ed il viaggio di nozze (massimo 700,00 euro), ma il contributo massimo riconosciuto è 2.000 euro o l'eventuale importo inferiore rendicontato.

**35. D: i pagamenti in contanti sono ammessi?**

R: No, come previsto all'art. 3, comma 5, lettera c) dell'Avviso ogni spesa deve essere stata effettuata con sistemi tracciabili (bonifico o pagamento elettronico).

### **Marca da bollo**

**36. Buongiorno, vorrei sapere l'importo della marca da bollo, se posso usare una marca da bollo già utilizzata per presentare i documenti al Comune e quale codice devo inserire nella piattaforma?**

R: Come previsto all'art. 4 dell'Avviso, per la domanda di ammissione deve essere destinata la marca da bollo da 16,00 euro debitamente annullata.

La marca da bollo non deve essere già stata utilizzata per altri adempimenti. Il codice di 14 cifre della marca da bollo da inserire nella piattaforma è il codice posto al di sopra del codice a barre della piattaforma.

Si raccomanda di conservare la marca da bollo al fine di esibirla in caso di controlli da parte del Gestore.

### **Rettifiche**

**37. Buongiorno, ho già presentato la domanda e mi sono accorto di aver sbagliato ad inserire un dato. Come posso rettificarlo?**

R: Come previsto nell'Avviso, dopo aver inviato la domanda e ricevuto il numero di protocollo NON sarà più possibile modificare la richiesta, pertanto si invita a prestare la massima attenzione nella compilazione.

Si rammenta che, come previsto all'art. 5, comma 3 dell'Avviso **non sono ammissibili le richieste di contributo che risultino:**

- a. mancanti del file della domanda;
- b. mancanti del file del documento di riconoscimento;
- c. pervenute oltre i termini indicati o con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4;
- d. presentate da soggetti non aventi i requisiti e le condizioni indicati ai precedenti artt. 3 e 4; e. riferite a spese o con documenti contabili privi dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4.

Eventuali irregolarità differenti da quelle sopra indicate saranno sanate con il soccorso istruttorio.